

volute dall'altra parte; e, anche prima che l'onorevole ministro venisse ad annunziare ciò, ho detto: ho creduto che la convenzione primitiva, modificata dagli atti del 5 e dell'11 luglio, dovesse, senza altre alterazioni, essere votata così come era dalla Camera. (Bene! a destra)

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Veniamo alla lettura degli allegati:

« Convenzione fra i signori ministri delle finanze e dei lavori pubblici del regno d'Italia, contraenti a nome dello Stato, e la società ferroviaria dell'Alta Italia. » (Vedi relazione, foglio 679.)

Agli articoli 1, 2 e 3 non vi sono proposte di modificazioni; all'articolo 4 e all'articolo 5 la Commissione propone la soppressione di alcune parole...

BONGHI, relatore. La Commissione ha receduto da qualunque modificazione; soltanto la metà della Commissione mantiene la soppressione dell'articolo 37, che è quello che unifica le rate della convenzione.

PRESIDENTE. Anche agli articoli 8 e 19 la Commissione propone la soppressione...

BONGHI, relatore. Recede da tutte le sue proposte.

PRESIDENTE. Permetta: vi sono altri emendamenti al secondo comma di questo articolo.

Gli onorevoli Massa, Mongini e Pescetto hanno proposto questo emendamento:

Invece di dire « la linea da Savona a Bra, » si dica: « la linea da Savona a Carmagnola per Sommariva. »

La Commissione respinge od accetta?

BONGHI, relatore. Respinge.

Un deputato. Sarebbe lo stesso che far respingere tutta la convenzione.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Massa, Mongini e Pescetto è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Alla fine dello stesso comma, l'onorevole Michelini propone un altro emendamento, cioè vorrebbe che dopo le parole: « che corrisponde al percorso delle linee tra Bra e Carmagnola, » si aggiunga:

« Alle stesse condizioni si obbliga la società di esercitare una ferrovia da Fossano a Carrù, di cui venisse dal Governo fatta concessione. »

La Commissione accetta questa proposta?

BONGHI, relatore. La respinge.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento dell'onorevole Michelini sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Finalmente gli onorevoli Mongini, Ranco e Calandra propongono la seguente aggiunta, dopo il secondo comma del detto articolo:

« Alle stesse condizioni sarà pure esercitata dalla società dell'Alta Italia la ferrovia da Bastia a Cuneo per Mondovì quando essa fosse dal Governo concessa, a termini dell'articolo 8 della legge 14 maggio 1865, n° 2279. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

BONGHI, relatore. Quest'aggiunta è superflua, perchè nella legge del 1865 era ciò già concesso, e non fu punto abrogato.

MONGINI. Allora, se è già concesso, ritiro l'aggiunta.

PRESIDENTE. Andiamo avanti. I seguenti articoli sono conservati integralmente.

(Si leggono gli articoli dal 20 al 27.)

La Commissione proponeva la soppressione dell'articolo 28, ma ora recede da questa proposta.

« Art. 28. Quando fosse dal Governo autorizzata la società ad abbandonare l'esercizio del tronco da Susa a Bussoleno, dovrà a totali sue spese costruire una buona strada carreggiabile, con pendenze non superiori al sei per cento, fra la città di Susa e la nuova stazione di Meana-Susa, od in qualunque altro punto che potrebbe essere di accordo stabilito.

« Verificandosi questo abbandono di esercizio, il tronco da Bussoleno a Susa rimarrà di piena proprietà della società, la quale potrà disporre dei binari ed alienare a proprio vantaggio i materiali, fabbricati, tettoie e terreni di compendio del tronco predetto. »

SORMANI-MORETTI. Mi è sembrato che la Commissione avesse consentito...

PRESIDENTE. Onorevole Sormani-Moretti, innanzitutto chieda la parola. Su che cosa intende parlare?

SORMANI-MORETTI. Su quest'articolo 28, che mi pare dovesse essere soppresso, come propose la Commissione.

PRESIDENTE. Perdoni, la Commissione ora non propone che la soppressione dell'articolo 37.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola per uno schiarimento.

Io non intendo fare qui ora nuova opposizione, ma mi pare che quest'articolo 28 si riferisca alla possibile soppressione della strada da Bussoleno a Susa. Quanto al poter togliere il tronco che è attualmente in attività, mi pare che, tanto la Commissione ed il Ministero, quanto l'altro contraente abbiano receduto, ed in tal caso quest'articolo dovrebbe continuare ad essere soppresso.

BONGHI, relatore. Mi permetta, onorevole presidente, di rispondere.

L'articolo 28 è quello che concerne appunto la soppressione della linea da Susa a Bussoleno. La Commissione è del parere che questa facoltà non si debba usare dal Governo; avrebbe voluto sopprimere l'articolo; ma come la Commissione non intende dare pretesti alla società, spera d'altra parte che il Ministero avrà riguardo a questo, che è il desiderio di tutta quanta la Commissione, di non usare mai questa facoltà.

DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma la Commissione recede dalla soppressione.

Il signor ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.